

**ORDINE AVVOCATI MESSINA**  
**ELEZIONI CONSIGLIO ORDINE ANNI 2015 – 2018**

**VADEMECUM SULLE MODALITA' DI VOTO**

**A) Chi elegge i componenti del nuovo Consiglio dell'Ordine?**

I componenti del Consiglio dell'Ordine sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base al regolamento adottato con D.M. 10 novembre 2014 n. 170.

**B) Chi ha diritto al voto?**

Hanno diritto al voto tutti coloro che, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali, risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti.

Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

**C) Come si vota?**

Il voto è espresso **alternativamente**, a pena di nullità:

- attraverso l'indicazione di una sola lista mediante sbarramento. Il voto attribuito alla lista è computato, in sede di scrutinio, come espressione di voto a favore di ognuno dei componenti della lista.

**OPPURE**

- attraverso l'indicazione del nome e cognome degli avvocati candidati (o anche del solo cognome quando nell'elenco dei candidati non vi siano più candidati con lo stesso cognome).

**D) Quante preferenze possono essere attribuite quando il voto è nominativo (e dunque non di lista)**

- **Da 1 a 14 preferenze:** possono essere votati candidati di uno stesso genere o di entrambi i generi senza alcuna proporzione tra gli stessi;
- **Nella sola ipotesi in cui il voto è destinato ad entrambi i generi:** è possibile esprimere preferenze sino a 21, ma in tal caso il voto che esprime preferenze per più di 14 candidati dello stesso genere rende nulla la scheda.

**IN SINTESI**

- **da 1 a 14 preferenze:** non ci sono limiti di genere;
- **da 15 a 21 preferenze:** non si possono votare più di 14 candidati dello stesso genere.

**E) Quali schede sono nulle?**

Sono nulle le schede che:

- recano espressioni di voto rese in parte con indicazione della lista ed in parte con attribuzione di preferenza individuale;
- recano l'indicazione di più liste;
- recano segni diversi dall'espressione di voto;
- consentono di riconoscere l'elettore;
- contengono un numero di preferenze superiore a 21;
- contengono, nel caso di voto nominativo (e dunque non di lista) un numero di preferenze superiore a quello consentito secondo le indicazioni contenute nel precedente capo D).

**Il Presidente della Commissione Elettorale**

**Avv. Francesco Celona**

